COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

LXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
PAG. Congedi:	Disegno di legge (Discussione e approva- . zione):
PRESIDENTE 738	Modalità di pagamento dell'imposta unica
Inversione dell'ordine del giorno: PRESIDENTE	sull'energia elettrica prodotta dovuta all'Ente nazionale per l'energia elet- trica per gli anni 1963, 1964 e 1965
Disegno di legge (Discussione e approvazione): Nuove norme in materia di debito pubblico (2823)	(2890)
Disegno di legge (Discussione e rinvio): Approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2851)	Disegno di legge (Discussione e approvazione): Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2806)

La seduta comincia alle 10,10.

MINASI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bima e Bonaiti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere i provvedimenti al nostro esame nel seguente ordine: 2823, 2851, 2890, 2806, 2888.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di debito pubblico (2823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2823 recante: Nuove norme in materia di debito pubblico.

Il Relatore, onorevole Bassi, ha facoltà di svolgere la relazione.

BASSI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Il disegno di legge al nostro esame contiene norme di carattere squisitamente tecnico destinate a rendere più snelle le operazioni relative al debito pubblico. Lo scopo è quello di agevolare, soprattutto, il piccolo risparmio che viene investito in buoni del tesoro, regolandone passaggi e condizioni. Per regolare questa materia, venne conferita delega al Governo che, con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343,

ha provveduto all'emanazione del testo unico la cui disciplina snellisce moltissime procedure nell'ambito della Amministrazione del debito pubblico. In quella occasione e sede si ravvisò la necessità di ulteriori snellimenti e semplificazioni che, però, non rientrando nei limiti delle facoltà che la legge di delega aveva conferito al Governo, non hanno potuto trovare collocazione nel nuovo testo unico.

Per questo motivo, il Governo presenta ora questo disegno di legge che, proprio per la sua stessa formulazione, è anche modificativo di alcuni articoli del testo unico del 14 febbraio 1963.

E, più precisamente: con il primo articolo vengono chiarite le precedenti norme,
nel senso che viene esplicitamente disposta
una procedura più sollecita nei casi di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi. Sono adottate normalmente tutte le
cautele atte a garantire i titoli sottoposti a
vincoli particolari o ceduti per garanzie cauzionali.

Lo stesso dicasi per l'articolo 2, per quanto riguarda le operazioni di reimpiego del capitale dei titoli nominativi rimborsabili, che possono essere eseguite dall'esibitore purché la intestazione sia la medesima del titolo sostituito; ove vi siano particolari vincoli, questi devono essere trascritti nel muovo titolo e viene richiesta una dichiarazione con la quale l'interessato si assume le relative responsabilità anche di natura penale. Ad operazione effettuata, viène disposta la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta ufficiale e l'affissione dell'avviso medesimo per sei mesi, in pubblico, e, nel caso di denuncia, ne viene data comunicazione all'autorità giudiziaria.

Non starò a soffermarmi ulteriormente sui singoli articoli del disegno di legge. Nella sostanza, si tratta di norme che io ritengo possano essere agevolmente accettate dalla Commissione perché il loro scopo è quello di rendere più facile l'investimento nel debito pubblico e, quindi, l'utilizzazione del risparmio da parte dello Stato per le sue esigenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Molto brevemente, per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo a questo disegno di legge, in quanto esso apporta, per quanto riguarda il delicato problema, semplificazioni migliorative alle norme che regolano il settore del debito pubblico, specie, anche, per quanto attiene alla valutazione dei titoli al portatore, per cui si ri-

chiedono oggi operazioni defatiganti. Credo che il provvedimento vada senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AGRIMI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo auspica una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 53 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è modificato come appresso:

« Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo di debito pubblico, l'intestatario o l'avente diritto può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi ed il rilascio di un nuovo titolo, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilità, che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi.

Il rilascio del nuovo titolo ha luogo, in ogni caso, per rinnovazione, con nuovo numero di iscrizione. Operata la nuova iscrizione ed emesso il corrispondente titolo, quello denunziato smarrito, sottratto o distrutto è considerato virtualmente annullato e di nessun valore nei confronti dell'Amministrazione del debito pubblico.

Dopo effettuata l'operazione, l'Amministrazione ne fa pubblicare avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente Sezione di Tesoreria provinciale.

Nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo, se nominativo, presentando apposita domanda, con firma autenticata. In tal caso, l'Amministrazione sospende il pagamento degli interessi ed effet-

tua le opportune comunicazioni alla autorità giudiziaria.

La revoca della sospensione del pagamento degli interessi di cui al precedente comma può essere disposta soltanto in base ad accordo fra le parti od a provvedimento della autorità giudiziaria.

Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma si applicano anche nel caso in cui, contemporaneamente alla denunzia di smarrimento, sottrazione o distruzione di titoli nominativi, sia domandato il tramutamento al portatore dei titoli stessi. In tal caso, nel termine indicato nel quarto comma, chiunque ritenga di essere stato leso può presentare apposita documentata denunzia, con firma autenticata, all'Amministrazione, che ne informa l'autorità giudiziaria. Le stesse norme si applicano nei casi in cui si tratti di perdita di titoli nominativi già rimborsabili ».

(È approvato).

ART. 2.

Le operazioni di reimpiego del capitale di titoli nominativi rimborsabili, comunque intestati e vincolati, possono essere eseguite, a cura dell'Amministrazione, in base a semplice domanda dell'esibitore; purché il reimpiego sia chiesto in altri titoli nominativi di debito pubblico a tasso di interesse pari o superiore a quello dei titoli esibiti e recanti la stessa intestazione e gli stessi eventuali vincoli di questi ultimi. Quando si tratti di titoli vincolati di usufrutto è necessaria la presentazione, da parte dell'esibitore, sia del certificato di nuda proprietà, sia di quello di usufrutto.

Nei casi di cui al precedente comma deve essere reimpiegato l'intero capitale nominale dei titoli esibiti, mediante l'acquisto di tanti nuovi titoli quanto è possibile con il detto capitale. Mentre, quando si tratti di titoli vincolati di ipoteca, l'importo in capitale nominale dei nuovi titoli deve essere almeno uguale a quello dei titoli esibiti.

I nuovi titoli sono consegnati all'esibitore. Allo stesso viene altresì corrisposto l'importo inferiore al minimo iscrivibile eventualmente residuato dall'operazione, fatta eccezione per i casi in cui l'operazione riguardi titoli sottoposti a vincoli cauzionali; in questi ultimi casi è necessario che l'esibitore integri il capitale, in modo da consentire l'acquisto di un titolo d'importo pari al minimo iscrivibile nel Gran Libro.

Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili anche per i casi di investimento di premi attribuiti a titoli di debito pubblico nominativi.

(È approvato).

ART. 3.

Tutti i titoli di debito pubblico nominativi, di importo inferiore a lire cinquemila di capitale nominale, ad eccezione di quelli soggetti a vincolo cauzionale, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 2, sono rimborsati all'esibitore, senza che occorra alcuna documentazione o formalità.

(E approvato).

ART. 4.

Il trasferimento o il tramutamento al portatore di titoli nominativi di debito pubblico ha luogo su domanda con firme non autenticate, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarano di voler intervenire personalmente al ritiro dei nuovi titoli.

(È approvato).

ART. 5.

La disposizione del precedente articolo 4 si applica anche nei casi di domande per operazioni di rimborso di capitali rappresentati da titoli nominativi comunque divenuti rimborsabili ovvero di pagamento o di investimento di premi attribuiti a titoli nominativi di debito pubblico.

(E approvato).

ART. 6.

Le agevolazioni di cui all'articolo 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, sono estese alle operazioni di tramutamento in titoli al portatore, di trasferimento o di rimborso, relative a titoli intestati a persone fisiche capaci e vincolati di usufrutto a favore di persone fisiche capaci.

Le stesse agevolazioni sono estese alle dette operazioni relative a titoli intestati a minori, quando, dal titolo stesso o da apposita documentazione, risulti la raggiunta maggiore età di essi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta. Discussione del disegno di legge: Approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2851: « Approvvigionamento di sale all'industria ».

Sul provvedimento, che viene al nostro esame nel testo già approvato dalla competente V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 10 dicembre 1965, la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Il disegno di legge che questa Commissione si accinge ad esaminare, prevede modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, successivamente modificata con la legge 11 luglio 1952, n. 1641, e, ancora, con legge 19 dicembre 1958, n. 1085, e riguarda tutto il complesso di norme che regolano l'applicazione della imposta e la vendita del sale da parte dell'Azienda sali che fa parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Con il regime della legge del 1942, i sali alimentari, com'è noto, sono colpiti da imposta di consumo, mentre i sali industriali, o per meglio dire i sali destinati a talune industrie, sono colpiti da un'imposta minima di lire 100 al quintale. Senonché, in questi utimi anni, si è constatato che le industrie che utilizzano il sale sono enormemente aumentate, tanto che il consumo del sale che nel 1955-1956 era di 500 mila tonnellate, in quest'ultimo anno è salito a 1 milione di tonnellate. Quindi, è raddoppiato nel giro di quattro o cinque anni.

In base alla legge del 1942 erano esenti dall'imposta i sali destinati alle industrie elencate nell'articolo 21, mentre le industrie non comprese nell'elenco, anche se utilizzavano il sale per usi industriali, erano sottoposte all'imposta. Ed ecco la prima novità di questo disegno di legge estremamente importante. Praticamente si abolisce l'articolo 21 della legge del 1942, adottando un criterio del tutto diverso per l'esenzione dall'imposta del sale destinato all'industria. Con il disegno di legge al nostro esame si esentano dall'imposta sul sale le industrie che utilizzano il sale a fini industriali o in modo che non resti incorporato come sale alimentare nel prodotto finito.

Non pagano le imposte quelle industria che scompongono il prodotto del sale o che utilizzano il sale già denaturato dall'azienda del monopolio.

Questo importantissimo elemento di novità che riscontriamo nel disegno di legge pone tutte le aziende che utilizzano il sale nella medesima posizione di partenza, e la distinzione fatta dalla legge del 1942 fra sale destinato all'industria alimentare e sale destinato alle industrie per il loro processo produttivo viene sostanzialmente a cadere.

È introdotto, però, nella legge un concetto che del resto esisteva già nel testo del 1942; cioè il prezzo varia a seconda che i quantitativi acquistati siano maggiori o minori e comunque quando essi sono presenti nei prodotti dell'azienda in modi diversi.

Un altro importante elemento che si riscontra nel provvedimento è dato dalla unificazione del prezzo del sale, unificazione che corrisponde, a quanto si può capire dalla relazione, ad una riduzione, secondo uno schema dimostrativo contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato.

Importante è anche l'abolizione del divieto, finora esistente, di importazione dall'estero per le industrie italiane, le quali in virtù di questo provvedimento potranno importare dall'estero sale in misura corrispondente al loro fabbisogno.

L'abolizione suddetta ha fatto sorgere, come era logico, alcune preoccupazioni, perché in Italia esistono industrie che da tale facoltà d'importazione potrebbero essere danneggiate; ma il costo del trasporto è un elemento che ci tranquillizza. Il sale infatti è una materia vile che pesa moltissimo e quindi i noli sono stabiliti in considerazione di questa caratteristica.

Un secondo elemento di tranquillità è che all'interno del M.E.C. è prevista una protezione del sale pari ad un dollaro per tonnellala, si tratta quindi di una abolizione del divieto di importazione che è in armonia con il Trattato di Roma e non vi è pericolo per le industrie della Sardegna e della Sicilia che, con il monopolio, sono le tradizionali fornitrici di sale alle industrie italiane.

Il disegno di legge attuale mantiene le agevolazioni per alcune industrie alimentari che sono invece colpite da imposta sul consumo. Le eccezioni all'imposizione per le industrie alimentari sono relative alla imposta sulla salagione dei pesci e delle budella e vi è un articolo che stabilisce la quantità di sale che va esente; tale esenzione è giustificata da due fatti relativi o alla salazione dei pesci e delle budella o alla salagione del presame o caglio.

Per quanto riguarda la salagione del pesce e delle budella, l'assorbimento del sale è minimo rispetto alla quantità di sale usata per la salagione medesima, talché l'articolo 3 del disegno di legge prescrive una esenzione dall'imposta sul sale nella misura del 90 per cento del sale usato, appunto per questa incapacità di assorbimento.

Invece è giustificata l'esenzione nella misura del 30 per cento del sale usato per il presame o caglio in quanto è necessaria la utilizzazione del sale raffinato per la salagione di questo particolare prodotto.

Vi è un altro elemento di novità relativo all'autorizzazione che il monopolio fornisca non solo per la fabbricazione, ma anche per la vendita di speciali tipi di sale alimentare o contenenti una alta percentuale di cloruro di sodio. Prima il monopolio, pur permettendone la fabbricazione, riservava sempre a sé la vendita; ora invece, pur attraverso tutte le cautele del monopolio, il sale potrà essere venduto anche dai privati produttori.

Questi gli elementi di novità del provvedimento al nostro esame. Senonché, vi è poi un discorso da fare sulle implicazioni economico-finanziarie del disegno di legge.

Abbiamo detto al principio, che una delle novità di questo provvedimento consiste nella unificazione del prezzo del sale e che alta unificazione corrisponde una riduzione complessiva del prezzo del sale; cioè, il livello viene abbassato, decresce il prezzo del sale destinato alla industria. Nella relazione ministeriale è detto che la perdita per questa unificazione del prezzo del sale è di circa 195 milioni di lire. Sarebbe, in realtà di 600 milioni circa, ma da quest'ultima cifra, dobbiamo escludere i maggiori introiti previsti in circa 405 milioni annui per il bilancio dell'Azienda sali per effetto dell'incremento nelle vendite dovuto ad una serie di provvedimenti, per cui in totale l'Azienda avrà un minor introito di circa 195 milioni, per l'esattezza di 195.978.000 In questo deficit non è calcolato l'introito che l'Azienda incassava sulla parte di imposta di consumo sul sale alimentare. In realtà con questo disegno di legge si riconosce l'incasso a questo titolo come indebito e quindi, per la sua attività industriale il disegno di legge calcola una perdita di 565 milioni 100 mila lire; ma calcola che vi saranno maggiori introiti, dovuti alla entrata in funzione, in alcune saline dello Stato, di impianti della azienda di Stato, di nuovi procedimenti che diminuirebbero il costo di pro-

duzione e, nello stesso tempo, aumenterebbero la quantità di sale prodotto.

E, a questo punto, io desidererei avere un chiarimento da parte del Governo. Perché, ci troviamo davanti ad una perdita di 575 milioni, conseguenza della unificazione de! prezzo del sale; una perdita a cui corrisponde, con l'aumento delle entrate di cui abbiamo prima parlato, un deficit di 195 milioni 978 mila lire. Quindi, se non sbaglio, e se non ho capito male, l'unificazione del prezzo del sale, porterebbe ad un deficit della azienda sali di 195 milioni 978 mila lire, cosa che, naturalmente, impressiona. Perché, evidentemente, anche l'Azienda sali sottostà, come tutte le altre aziende, alla legge dell'equilibrio dei costi economici che è essenzia!e per ogni azienda. Si può comprendere che, per agevolare le industrie che utilizzano per i loro procedimenti produttivi il sale, possa essere trasferito l'attivo dell'Azienda sali, in quanto, evidentemente, quest'ultima non è una azienda che deve spartire i dividenti ai propri soci. Però, non si capisce come questa Azienda possa sopportare un deficit che non si sa come sarà poi coperto. E noi non riusciamo poi a vedere come la cosa non fi nisca per tradursi in un lucro per le industrie che ricevono questo beneficio.

Quindi ritengo che nell'articolo 1 dovrebbe – come del resto è stato preannunciato da un apposito emendamento, dall'onorevole Bassi, che è stato distribuito – essere precisato che l'Azienda sali deve praticare un prezzo tale da tenere in equilibrio i costi e i ricavi della azienda.

Del resto un'altra cosa non si comprende: nell'articolo 1 è detto che il prezzo di vendita dei sali all'industria cè stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli », e però, nello stesso tempo, si propone alla Commissione – ed io credo che sia soltanto, qui, esemplificativo – uno schema che, invece, questo prezzo tiene presente non come punto di partenza, ma come punto di arrivo, commisurando, cioè, tutte le maggiori spese e le minori entrate con un deficit già preventivato.

Su questo credo che il Governo farebbe bene a fornire chiarimenti nel senso di esplicitare normativamente il vincolo dell'equilibrio dei costi economici, inserendolo nell'articolo 1'.

Un'altra osservazione che vorrei fare è relativa all'articolo 6 della legge del 1942, la quale dice testualmente che « la produzione e la vendita del cloruro di sodio chi-

micamente puro è consentita a condizione che esso sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dalla Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici e terapeutici ». Quindi, si impone a queste industrie l'obbligo di comprare sale raffinato. Quest'ultima norma, è in correlazione con l'articolo 21 che elencava le industrie che ottengono il sale a prezzo privilegiato. Ma, quando questo articolo salta, non si spiega perché le industrie chimiche, che pei utilizzano un quantitativo di sale relativamente minimo, debbano, per scopi terapeutici - e, quindi, non di alimentazione - utilizzare il sale raffinato e non già quello grezzo, come fanno tutte le altre industrie. Credo che possano e debbano esser messe tutte sullo stesso piano. Quindi, ravviso l'opportunità di sanare la contraddizione emergente nelle nuove disposizioni.

Con queste osservazioni, raccomando alla Commissione la approvazione di questo disegno di legge che prevede norme giovevo'i per le industrie che utilizzano il sale nei loro processi produttivi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TROMBETTA. Onorevole Presidente, noi siamo d'accordo su questo provvedimento. Se Ella ritiene che si possa fin da questo momento illustrare alcuni emendamenti che abbiamo in animo di presentare, io sono pronto a fario senz'altro.

Direi che il nostro atteggiamento è favorevole al provvedimento. E, vorrei aggiungere che all'articolo 3 noi abbiamo in animo di proporre un emendamento che prenda in considerazione anche un'altra industria che, come quella della salagione dei pesci e delle budella e del formaggio, si dedica anch'essa alla salagione; a'lludo alla salagione dei prodotti ortofrutticoli.

E, siccome questa industria consuma molto sale e, d'altra parte, il consumo del sale presenta un assorbimento che è diverso da quello previsto nelle due industrie contemplate nell'articolo 3 – e, precisamente, dai dati di cui sono in possesso, presenta un assorbimento del 20 per cento – io vorrei proporre al Governo e alla Commissione di accogliere due emendamenti di questo genere; e, cioè, all'articolo 3, prevedere anche la industria della salagione dei prodotti ortofrutticoli, e, conseguentemente, prevedere anche al terzo capoverso del medesimo articolo 3 che per questa industria l'esenzione sia rapportata all'80 per cento, in considerazione che l'assor-

bimento nella particolare salagione di cui trattasi è, come dicevo, del 20 per cento.

Mi riservo, poi, onorevole Presidente, di prendere ancora la parola sull'emendamento preannunciato dal collega onorevole Bassi all'articolo 1 quando egli ce lo avrà illustrato.

MINIO. Non credo che ci si possa opporre ad una riduzione dell'imposta sul sale usato nei processi industriali nella speranza, non so quanto illusoria, che questa riduzione si traduca in un vantaggio per il consumatore. Questo significherebbe un minor costo per l'impresa che usa il sale; e quindi teoricamente potrebbe tradursi in una riduzione di prezzi dei prodotti di quella industria. Ma di regola difficilmente il consumatore beneficia di riduzioni di imposta. (Ricordo la riduzione dei diritti erariali sugli spettacoli, per cui ci si aspettava una riduzione dei biglietti, che invece sono aumentati di prezzo). Mi sia ora consentita una osservazione che forse sembrerà fuori luogo. All'articolo 1 del disegno di legge si dice che l'amministrazione dei monopolio è autorizzata a vendere alle industrie sale in esenzione di imposta, quando questo sale comunque non rimanga incorporiato nel prodotto atto ad essere impiegato nell'alimentazione umana. Di qui l'articolo 3, che stabilisce la percentuale nel presupposto che il sale sia quello che rimane incorporato nel prodotto.

AZZARO, Relatore. Solo per alcuni generi.

MINIO. Tutti sappiamo, per esempio, che nelle acciughe salate la maggior quantità di sale non è incorporata nel prodotto. Vorrei soltanto chiedere se non sembra ormai giunto il momento di ammettere l'esenzione anche per il sale che rimane incorporato per l'alimentazione umana.

Non si vede perché il sale che è un alimento indispensabile e poverissimo debba rimanere oggetto di monopolio. Mi rendo conto delle perdite dello Stato; ma quanti benefici si concedono alle industrie i cui oneri vengono facilmente coperti? Ricordo quanto sia costata, ad esempio, la cosiddetta fiscalizzazione degli oneri sociali. È possibile che allo Stato italiano sia necessario questo modesto introito che costituisce un residuo di epoche passate?

Sappiamo, dalla letteratura, che quando la polenta in certi paesi d'Italia costituiva il cibo principale essa era cotta in acqua di mare per non pagare il sale. Si legge ancora che in alcune regioni del nostro paese i bimbi erano più ghiotti di sale che di zucchero: il che

dimostra la deficienza di sale nella loro alimentazione.

Quando si legge che non si paga l'imposta purché il sale non rimanga incorporato in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana, c'è da vergognarsi.

Faccio presente ciò e non propongo un emendamento formale, ma chiedo che almeno si possa condire la verdura con il sale senza pagare l'imposta allo Stato. Dico questo salvo il nostro voto sugli emendamenti.

Vedo che l'onorevole Trombetta non è d'accordo, memore forse dell'imposta sul macinato.

TROMBETTA. Non è vero, sono d'accordo.

ANGELINO PAOLO. Si concede una esenzione del 90 per cento per la salagione dei pesci e delle budella e del 30 per cento per la salagione dei formaggi. Abbiamo pensato che, se è vero che il sale assorbito dai pesci può essere il 10 per cento, cioè la differenza fra il cento per cento ed il 90 per cento, in realtà quando compriamo, ad esempio, le ac ciughe paghiamo anche il sale che non è incorporato nel pesce?

Mi pare che vi sia una certa sproporzione ed è quindi giusto che sorgano altre industrie a chiedere identiche agevolazioni. Periché non dovrebbero chiederle le industrie che salano carni e salumi? Anche i lardi devono essere salati e non vedo perché la stessa legge non debba allora applicarsi anche agli insaccati.

Non ripeterò qui il discorso testé fatto dal collega onorevole Minio e che condivido. Perché, capisco che il sale, in un tempo passato, quello della Repubblica veneta, quando il Po era la via del sale, costituisse una fonte di notevoli introiti per i feudatari dell'epoca. Capisco, poi, che il sale nel cuneese e nel bergamasco, ad esempio, dovesse essere venduto dallo Stato perché vi era un'aggiunta di jodio curativo. Questo lo capisco. Ma oggi? Per l'industria esenzione, per l'alimentazione umana no! Perché? Capisco che ci siano di mezzo alcuni miliardi. Si sono però subito trovati 200 miliardi per la cosiddelta fiscalizzazione degli oneri sociali!

Il sale è proprio uno di quegli elementi di cui assolutamente l'uomo non può fare a meno. È così, ed è stato sempre così in tutti i tempi. Non concediamo forse agevolazioni anche per il bestiame ? C'è una esenzione particolare per il sale destinato al bestiame.

TROMBETTA. Non è quello che mangiamo noi, è denaturato.

ANGELINO PAOLO. D'accordo, con l'aggiunta di un po' di ossido di ferro, lo so. Comunque, dicevo, per l'industria e per gli animali sì ,per l'uomo no. Credo che dovremmo preoccuparci di supplire a questa lacuna.

Noto, inoltre che il disegno prevede un inizio di «smagliamento» del Monopolio sali. Si parla con una certa frequenza di abolizione dei monopoli, in emaggio al Trattato di Roma. Senonché, qui il discorso che si dovrà fare è un po' lungo, perché mi pare che i monopoli fiscali non siano valutati, nell'ambito del Trattato di Roma, come altri. Mi pare che qui in Italia si abbia invece in animo di iniziare lo smantellamento, con lo smantellamento del Monopolio di Stato. Qualche anno fa si era già tentato con i tabacchi. Poi ci sono stati i dolorosi fatti discussi a Camere congiunte. Comunque, vorremmo dal Governo qualche informazione sull'intera materia dei monopoli fiscali in rapporto alla politica comunitaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

AZZARO, Relatore. Prendo atto con piacere della sostanziale unanimità manifestata dalla Commissione su questo provvedimento di legge. In linea di principio possiamo essere d'accordo sulla abolizione della imposta sul sale all'industria, salvo vederne le misure di applicazione in sede di esame degli articoli.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. A nome dei Governo io non ho che da ringraziare il Relatore e tutti i colleghi intervenuti nella discussione. La bontà del provvedimento in esame risulta in modo molto chiaro, secondo me, dal modo stesso in cui esso è stato qui discusso e dalla relazione che accompagna il testo del disegno di legge presentato in prima istanza al Senato. L'obiettivo di fondo è quello di evitare un imbrigliamento dello sviluppo economico e tecnologico. Questo per non portare un danno particolare a certe industrie del settore e un danno più generale all'economia nel suo complesso. L'elencazione tassativa della normativa precedente sulla materia presupponeva una visione indubbiamente statica e superata dallo sviluppo della situazione. Quindi, il fine che si intende conseguire con questa nuova legge mi pare ovvio. Basti ricordare le industrie della soda e del cloro, pilastri fondamentali della industria petrolchimica, delle materie plastiche, fibre sintetiche, ecc. Sono anche previste norme di adeguamento, per quanto riguarda il trattamento economico-fiscale, alla posizione di un mercato sempre più aperto.

Non vorrei qui rispondere analiticamente alle osservazioni dell'onorevole Angelino, peraltro certamente serie. Potremmo riservare una delle future riunioni della Commissione per illustrare come, in base al Trattato di Roma, i monopoli fiscali si trovino oggi di fronte a una situazione nuova. Perché, come giustamente diceva lo stesso onorevole collega, non è questo un problema che riguarda soltanto il sale, ma concerne anche altri prodotti.

Una osservazione di fondo, già evidente nella relazione del collega onorevole Azzaro, è quella relativa alla copertura di questo provvedimento. Va precisato che i dati inseriti nella relazione al Senato sono puramente dimostrativi perché basati su dati economico-tecnici del 1962-63. Quindi, prendendo, per base tali dati, e correlandoli ai nuovi prezzi, vengono fuori le risultanze negative già citate dal relatore. Però, analizzando la dinamica successiva, possiamo dire che già nell'anno 1964-65, la situazione dell'Azienda appare mutata. Comunque, mi pare che la risposta chiesta dal collega onorevole Azzaro la dia il contenuto dell'articolo 1, là dove si dice che il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, « su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli». Ora, è ovvio che quest'ultimo debba tener presenti i dati economico-contabili e il rapporto costiricavi. Mi sembra, quindi, che e nello spirito e nella lettera, la cosa sia tenuta presente.

Per quanto riguarda, invece, osservazioni e proposte più particolari, mi riservo di intervenire in sede di esame dei singoli articoli

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

(Vendita di sali all'industria).

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

L'onorevole Bassi ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere in fine:

« nella misura occorrente ad assicurare il pareggio del bilancio, tenuto conto di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dall'Amministrazione dei monopoli per l'intera sua produzione, delle spese generali, degli ammortamenti e degli oneri finanziari corrispondenti al capitale investito, nonché dei costi di distribuzione ».

Aggiungere infine il seguente terzo comma:

« È vietato alla Amministrazione dei Monopoli di acquistare all'estero sale di qualunque specie e natura ».

BASSI. Vorrei premettere che tutti i miei emendamenti si ispirano ad un criterio unico non in contrasto con la relazione presentata dal Governo al Senato. Tendono anzi a rendere più evidente nella formulazione del testo legislativo i proponimenti espressi nella relazione stessa. Infatti a pagina 2, colonna seconda, della relazione si legge che « è più consono invece al criterio economico stabilire un prezzo unico del sale destinato all'industria, tenuto conto degli effettivi costi di produzione ». Il proponimento è dunque quello di stabilire che i prezzi vengano fissati tenendo conto degli effettivi costi di produzione.

Lo stesso dicasi nella seconda colonna a pagina 4 dove si illustra il primo articolo: « la determinazione del prezzo di vendita, tenuto conto dell'esigenza di seguire l'andamento dei costi, è fatta con decreto del Ministro delle finanze ».

Il mio primo emendamento all'articolo 1 tende quindi a precisare questi concetti aggiungendo al secondo capoverso quella formulazione che effettivamente può essere eccessivamente analitica. Propongo pertanto di limitarla in questo senso: « Il prezzo di vendita del sale all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli, in relazione ai costi ».

Si riduce quindi l'emendamento alla formulazione del prezzo in relazione ai costi.

Perché he voluto che il concetto di relazione fra prezzo e costo fosse trasfuso nella norma? Perché nella relazione finanziaria del 1962, anche se è superata, come ha detto il Sottosegretario, si vede che il deficit di 195 milioni in sostanza significa che, su circa un milione di tonnellate di sale prodotto dal Monopolio, 200 lire a tonnellata sono state regalate nel prezzo all'industria, utilizzando, per la copertura, proventi fiscali sul sale destinato alla collettività per il consumo.

Questo è riconosciuto a pagina 4 della relazione, dove si dice che in tal modo si fa affluire all'Erario direttamente, togliendo all'Azienda sali una parte del provento del sale venduto all'industria della salagione e ad

Infatti, prima, tutto il provento fiscale derivante dell'imposta sul sale era imputato all'Erario, ma l'aliquota di imposta contabilizzata nei prezzi speciali affluiva al bilancio dell'azienda.

Si tratta praticamente di un regalo fatto all'industria dall'Azienda del Monopolio e ciò in concorrenza con le industrie private produttrici di sale della Sicilia e della Sardegna.

Credo quindi che questo richiamo sia opportuno e rispondente alle ragioni espresse dal Governo nella relazione.

Forse la prima formulazione del mio emendamento era troppo vincolante, ma ritengo comunque necessario stabilire con legge che il criterio economico deve sovrintendere al bilancio dell'Azienda Sali.

ANGELINO PAOLO. Mi sembra che lo emendamento proposto dal collega Bassi sia pleonastico, perché quando si dice che il prezzo è stabilito con decreto del Ministro delle finanze su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli si può essere tran-

Quando poi si legge la dimostrazione del presunto onere finanziario, che sarebbe di 195 milioni per l'Azienda sali - corrispondenti forse all'imposta sul consumo che afferiva all'azienda stessa - con un beneficio per lo Stato di 203 milioni, si pensa che ove la proposta del Consiglio di amministrazione del Monopolio non fosse adeguata dal punto di vista economico, sarà lo Stato a coprire gli eventuali deficit. Si deve inoltre ricordare che le Aziende di Stato (postale e ferroviaria) hanno sempre visti coperti dallo Stato i loro deficit.

Oltre a tutte queste ragioni resta il fatto che la proposta di fissazione del prezzo proviene dal Consiglio di amministrazione del Monopolio.

MINIO. Non avrei altro da aggiungere a quanto ha detto il collega Angelino e mi pare che sia nello spirito della relazione e che questo dovrebbe essere il criterio ispiratore della legge.

D'altra parte ho l'impressione che l'emendamento dell'onorevole Bassi, così com'è stato presentato, non risolverebbe il problema,

perché dire: « in relazione ai costi » non significa « coprire i costi ». Rimarrebbe sempre un criterio di opportunità discrezionale. Non conviene quindi, solo per questo, ritrasmettere il testo del provvedimento al Senato. La garanzia è costituita dal fatto che l'organo proponente la fissazione del prezzo è il Consiglio d'amministrazione dell'Azienda del Monopolio e che il prezzo stesso è fissato dal Ministro delle finanze.

Vorrei ora fare una osservazione incidentale. Nel Parlamento vige l'abitudine che i componenti delle Commissioni legislative, quando si deve deliberare su un provvedimento trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ricevono solo il testo approvato appunto dall'altro ramo. È vero che nulla impedisce alla diligenza degli onorevoli Commissari di procurarsi all'archivio il testo originale e la relazione, ma sarebbe eccessivo chiedere che in questi casi il progetto di legge sia accompagnato dal testo originario con la relazione governativa, che offre gli elementi migliori per la discussione?

La prego, signor Presidente, di interessarsi perché si possa provvedere in questo senso.

TROMBETTA. Io trovo che, anche se ridotto dal suo proponente, l'emendamento Bassi, per le considerazioni esposte dai colleghi Angelino e Minio, effettivamente non risolve il problema, mentre mi lascia molto perplesso perché imbriglia la dinamica di una azienda che si troverà in concorrenza con il sale straniero. È quindi controproducente fissare per legge un criterio che, pur ridotto nella sua seconda edizione, costituirebbe un elemento negativo, senza dare i vantaggi di una elencazione analitica quale quella contenuta nella formulazione primitiva. Quindi, io esprimerei parere contrario all'emendamento; in questo confortato anche e soprattutto dal fatto che l'espressione « su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli », è proprio quella che fa capire come il filo conduttore del pensiero del legislatore sia proprio che si faccia un preventivo puramente economico.

ZUGNO. Avrei da esprimere un parere contrario, ma soltanto e limitatamente alla prima parte dell'emendamento: « ...nella misura occorrente ad assicurare il pareggio del bilancio... ». Infatti, si tratta qui di tener conto di tutti gli elementi...

PRESIDENTE. Faccio osservare che questa parte è già stata superata, poiché il proponente ha condensato il suo emendamento nell'espressione « in relazione ai costi ».

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei pregare l'ono-

revole Bassi di ritirare il suo emendamento presentato in termini formali, perché le sue preoccupazioni sono certamente ben presenti all'Azienda e allo Stato. La sostanza dello emendamento, è veramente fotografata, per così dire, nello spirito dell'articolo 1.

BASSI. Non mi sorprende il parere contrario espresso sul mio emendamento dal collega onorevole Trombetta, ma ho l'impressione, ascoltando le altre motivazioni di questo parere negativo, che non sia stato compreso in pieno il significato di esso.

Qui, in buona sostanza, abbiamo avuto, almeno in questi ultimi anni – e speriamo non averne negli anni a venire – grosse vendite all'industria chimica sottocosto! E la Azienda ha coperto le perdite subìte per vendere il sale alla grande industria chimica sottocosto, con una parte dei proventi della quota fiscale, che è poi assolutamente contabilizzata a parte. Cioè, il provento del sale deve andare in bilancio nella voce apposita.

Certo, il Sottosegretario dice « potrebbe essere pleonastico in quanto che si presume che il Consiglio di amministrazione tenga conto dei costi ». Pertanto, per non ritardare il provvedimento, vorrei proporre una sospensiva su questo mio emendamento, nel senso che, ove non dovesse passare nessun altro emendamento, io lo ritiro senz'altro; ma, se altri emendamenti dovessero implicare il ritorno del disegno di legge al Senato, allora tanto varrebbe aggiungervi anche il mio. Quindi, prego di rinviare l'esame di questo articolo 1 alla fine.

Per quanto riguarda il secondo emendamento. all'articolo 1, col quale s'intende vietare all'Amministrazione dei monopoli l'acquisto all'estero del sale, di qualunque specie e natura, faccio presente che esso era la conseguenza dell'articolo 2. Faccio presente che non si vede perché una azienda qual è la Azienda sali dello Stato, debba procedere ad importazioni in questo settore, dato che oggi essa dispone già di ben 900 mila tonnellate all'anno di produzione che corrispondono ad un terzo dell'intero fabbisogno nazionale.

Tuttavia, questo secondo emendamento all'articolo 1, stante le assicurazioni del Governo, sono disposto a trasformarlo nel seguente ordine del giorno:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera raccomanda al Governo di procedere alla importazione di sale dall'estero tramite l'Amministrazione dei Monopoli solo in casi di riconosciuta necessità ».

Cioè, fare in modo che le importazioni dirette da parte dell'Azienda sali siano limitate ai casi di « assoluta necessità ».

Riassumendo: trasformo in raccomandazione al Governo il secondo emendamento all'articolo 1, mentre per il primo emendamento pregherei di voler differire l'esame dello articolo.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il collega onorevole Bassi. Il Governo è d'accordo circa l'ordine del giorno che accetta fin d'ora come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che l'ulteriore esame dell'articolo è temporaneamente accantonato.

Passiamo al successivo articolo. Ne dò lettura:

ART. 2.

(Importazione di sali per l'industria)

È consentito all'industria, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio occorrenti alle proprie lavorazioni, in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i detti sali non rimangono comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Un emendamento dell'onorevole Bassi propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« È consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i

processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana».

Prego l'onorevole Bassi di volerlo illustrare.

BASSI. L'articolo 2 consente alla industria la facoltà dell'importazione diretta. E, evidentemente, de industrie che possono farlo sono solamente le grandissime perché il sale, essendo una materia poverissima, sulla quale i costi del trasporto incidono notevolmente, a grandı distanze non si può che provvedere per nave a pieno carico. Quindi, di questa facoltà prevista all'articolo 2 potrebbero avvantaggiarsi soltanto le massime industrie chimiche nazionali, mentre le industrie minori non avrebbero la possibilità di effettuare in proprio l'importazione diretta. Pertanto, il mio emendamento vuole estendere tale facoltà, accordata alla industria, anche agli altri che, con le cautele previste dalla legge, possono costituire appositi depositi in zone di largo consumo, in modo che anche le piccole industrie possano fruirne. Vediamo oggi, ad esempio, che la Montecatini compera centinaia di migliaia di tonnellate di sale a 2 mila lire la tonnellata e industrie minori che lo pagano invece anche 10 mila lire, con l'incidenza dei trasporti, dei noli e i costi di intermediazione. Quindi, stabilire di avvicinare l'offerta di questo importante prodotto significa mettere allo stesso livello la maggiore e la minore industria. Io penso che il mio emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2 non contraddica nella sostanza allo spirito della legge; serve, anzi, perché questa agevolazione vada a beneficio anche della piccola industria che utilizza il cloruro di sodio come materia prima nella propria lavorazione. È questo un provvedimento atto ad incrementare, secondo me, il mercato, perché per quanto riguarda il cloruro di sodio stiamo oggi andando incontro ad una situazione gravissima. In due anni siamo arrivati già a due, due milioni e mezzo di tonnellate l'anno e la tendenza all'aumento è impressionante. Nella regione del bacino mediterraneo, nell'area comunitaria, non vi è possibilità di soddisfare l'esigenza dell'industria. Vi sono già alcuni grandi stabilimenti in alcune nostre zone meridionali, di salgemma, che gestiscono sia i vari enti sia le coperative di lavoratori di miniera che hanno preso in gestione le miniere abbandonate dai concessionari, che possono veramente non solo soddisfare nel giro di alcuni anni il fabbisogno nazionale, ma far diventare noi addirittura

iv legislatura — sesta commissione — seduta del 30 marzo 1966

esportatori nell'area comunitaria. Conseguentemente, consentire a questi produttori di fare pochissimi grandi depositi nelle aree di maggior bisogno, non v'è dubbio che equivale a potenziare la produzione.

TROMBETTA. Le ragioni invocate dal collega Bassi a sostegno del suo emendamento sono valide, tanto che io trasformerei l'emendamento semplicemente eliminando nel testo del disegno le parole « all'industria » e non mi limiterei solo ai produttori nazionali; e solo lascerei ad libitum dell'amministrazione dei Monopoli (poiché ci sarà una concessione) di stabilire chi può introdurre i vari tipi di cloruro di sodio esenti da imposta.

Sono di questo avviso anche per quanto riguarda l'emendamento Bassi all'articolo 1. Liberalizzerei l'importazione anche per i Monopoli. Perché infatti non dovrebbe essere consentito anche all'Azienda del Monopolio di importare e quindi agire in termini di concorrenza per evitare concentramenti di importazione?

Ripeto quindi che sono d'accordo circa lo emendamento Bassi e suggerisco un ulteriore emendamento tendente ad eliminare dall'articolo 2 le parole « all'industria » per non limitare la facoltà di importazione ai soli produttori nazionali.

ZUGNO. Sono contrario al sub-emendamento proposto dall'onorevole Trombetta perché ritengo che lo spirito che ha spinto il collega Bassi ad emendare sia quello di potenziare l'attività dei produttori, specie siciliani. In Sicilia ho visto una situazione che mi sembra bisognevole di aiuto.

Se questo tipo di sale può servire a sviluppare ulteriormente l'attività di questi industriali, credo sia opportuno consentire loro questa possibilità. Si tratta di un vantaggio per l'industria e per i produttori, perché questi ultimi, sviluppando la loro attività, indirettamente aiutano tutta l'industria, e non solo la grande, ma anche la piccola e media industria.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il contenuto dell'emendamento Bassi è molto importante.

Noi ci troviamo dinanzi ad una domanda di cloruro di sodio sempre crescente ed ad una offerta non sufficiente per quanto riguarda il Monopolio e la produzione nazionale. Si impone quindi una garanzia per una risposta sempre positiva a questa domanda, anche perché il ciclo industriale è normalmente un ciclo continuo, per cui non si può pensare ad una sua interruzione anche parziale.

Alla domanda di cloruro di sodio si risponde con la produzione del Monopolio e delle industrie siciliane e sarde; da parte dell'Azienda dei Monopoli – è bene che la Commissione lo sappia – non da adesso, ma già in passato, sono stati dati validi contributi perché l'industria privata possa di fatto adempiere la sua funzione di rispondere alla domanda crescente di prodotto. Certo se potesse questa funzione essere assolta più perfettamente l'economia del settore sarebbe potenziata.

Con l'articolo 2 non si dà solo alla grande industria la possibilità di importazione, ma anche alle piccole industrie che dovranno organizzarsi in forme consortili per superare gli ostacoli che si frappongono alla possibilità di importazione da parte loro.

Le osservazioni del collega Bassi potrebbero trovare una risposta nel sistema del sostegno dell'offerta, che non è detto debba essere fatto mediante depositi, specialmente per per una materia prima di questo genere, molto povera, in cui i costi di trasporto incidono molto. Si tratta non di fare depositi nuovi, ma piuttosto di incrementare la rete commerciale di queste aziende private che da Palermo devono trasportare il sale a Milano o a Genova, così che da Palermo si possa far partire la materia prima necessaria a carico pieno e per una destinazione ben determinata. La tecnica moderna impone in termini economici la discussione su questa materia.

Di questo argomento abbiamo parlato anche con il collega Bassi: si potrebbe trovare una soluzione amministrativa nel senso che nei depositi del Monopolio si potrebbe far posto alla produzione nazionale che non sia quella diretta del Monopolio per avvicinare i punti di depositi a quelli di consumo ed evitare una moltiplicazione di depositi eccessiva che farebbe aumentare i costi privati richiedendo garanzie di carattere fiscale. Vi è un impegno governativo di avvicinare l'Azienda dei Monopoli ed i produttori privati perché nei depositi del Monopolio si possa dare spazio anche alla produzione privata.

Si potrebbero quindi risolvere i dubbi dell'onorevole Bassi, e stimolare maggiormente l'attività di produzione a livello nazionale con provvedimenti amministrativi circa l'uso dei depositi del Monopolio da parte di terzi.

BASSI. Onorevole sottosegretario, non vi è dubbio che l'Azienda del sale ha svolto una opera veramente meritoria che non era tenuta a svolgere verso l'altra produzione nazionale: l'ha assistita sul piano tecnico per ammodernare gli impianti, ha compiuto degli studi e

fatto dei progetti ed io sono convinto che, poiché l'Azienda del sale non può ulteriormente incrementare la sua produzione, potrà, con idonei accordi, immettere nei suoi depositi, per agevolarla, la produzione nazionale.

Ma noi sappiamo che una cosa è addivenire ad accordi quando la legge permette eventualmente a questa produzione di agire indipendentemente, ed altra cosa è addivenire ad un accordo obbligato.

Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le assicurazioni. Sono convinto che l'Azienda dei Monopoli di Stato continuerà ad assistere l'altra industria nazionale del settore. Ma, se si vuole fare un provvedimento che veramente sia risolutivo del problema, e soprattutto equo (che cioé tratti nello stesso modo la grande, la media e la piccola industria nazionale di salgemma) varrebbe la pena di perdere quel poco tempo necessario al riesame presso l'altro ramo del Parlamento. Anche sul problema degli ortofrutticoli mi pare ci siano ampie adesioni in questa Commissione agli emendamenti preannunciati dall'onorevole Trombetta.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non è che si aiuti la industria nazionale dando la possibilità di fare questi depositi. La domanda e l'offerta devono essere fra loro molto vicine, senza gravare sulla produzione della materia prima con incidenze di carattere economico, di trasporto, ecc., che poi porterebbero a determinare certi costi. Quindi, se il collega onorevole Bassi è della opinione di far gravare i costi fissi sulla generalità egli ottiene il risultato voluto senza tuttavia scardinare la struttura del provvedimento. Pertanto vorrei pregarlo di esaminare e valutare questa mia osservazione.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Trombetta soppressivo, al primo comma dell'articolo 2 delle parole « all'industria » è il più lontano dal testo. Sono contrari il Relatore ed il Governo. Insiste, onorevole Trombetta, per la votazione?

TROMBETTA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Bassi, per l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 2?

BASSI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Bassi all'articolo 2, sostitutivo del primo comma, che non risulta accolto dal Governo.

(E approvato).

Pongo ora in votazione l'intero articolo 2 con l'emendamento testé adottato.

(È approvato).

L'articolo 2 risulta così formulato a seguito delle modificazioni adottate:

« È consentito ai produttori nazionali, alle condizioni e con le cautele stabilite dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato a tutela del regime fiscale, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio destinati alle lavorazioni industriali esenti da imposta. La medesima facoltà è consentita alle aziende industriali per i quantitativi occorrenti alle proprie lavorazioni sempre che attraverso i processi industriali i detti sali non rimangano comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso. (È approvato).

Passiamo al successivo articolo 3. Ne dò lettura:

ART. 3.

(Agevolazioni per alcune industrie alimentari)

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonché i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

Sono stati presentati, a firma dell'onorevole Trombetta, i seguenti emendamenti:

- "Al secondo comma, dopo la parola formaggi, aggiungere le parole: ...e della salagione dei prodotti ortofrutticoli »;
- « Al terzo comma, primo alinea, dopo la parola formaggi, aggiungere le parole: ...e 80 per cento per l'industria della salagione dei prodotti ortofrutticoli ».

Gli emendamenti sono già stati illustrati dal presentatore nel suo intervento in sede di discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo prende atto soltanto adesso della presentazione di questi emendamenti. Si tratta, ovviamente, di valutare le loro ripercussioni economiche. Mi devo, quindi, riservare la possibilità di esaminarne tutte le implicazioni. Anche per la serietà dei nostri lavori chiedo pertanto il tempo strettamente necessario per pronunciarmi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'esame dell'articolo 3 è temporaneamente sospeso.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al successivo articolo 4. Ne dò lettura:

ART. 4.

(Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare)

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico, ovvero venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

- Il Relatore, onorevole Azzaro, ha presentato il seguente emendamento:
- « Dopo le parole: sale alimentare, aggiungere le seguenti: ..e il cloruro di sodio chimicamente puro ».

Si pone anche qui lo stesso problema: dar tempo e modo al Governo di pronunciarsi sull'emendamento. Pertanto, se non vi sono obiezioni, anche l'esame di questo articolo 4 resta momentaneamente accantonato.

(Così rimane stabilito).

Passiamo al successivo articolo 5. Ne dò lettura:

(Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti all'alimentazione umana.

E consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purché inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo al successivo articolo 6. Ne dò lettura:

ART. 6. (Disposizioni finali)

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17

luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

Un emendamento presentato dall'onorevole Bassi propone di aggiungere al testo del secondo comma:

« La quota fiscale viene contabilizzata dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato distintamente dai ricavi di vendita del sale e le somme riscosse per tale titolo sono interamente versate allo Stato ».

BASSI. Dichiaro di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno di raccomandazione al Governo.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo dichiara fin d'ora che lo accoglie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 7, ultimo del disegno di legge in esame. Ne dò lettura:

ART. 7.

(Disposizioni transitorie)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno ha chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Il seguito dell'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 (2890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modalità di pagamento dell'imposta unica sulla energia prodotta dovuta dall'Ente nazionale per l'energia élettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965» (2890).

Sul provvedimento vi è il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

Il Relatore, onorevole Scricciolo, ha facoltà di svolgere la relazione.

SCRICCIOLO, Relatore. Com'è noto agli onorevoli colleghi, la legge istitutiva dell'Ente elettrico di Stato, ha assoggettato l'E.N.El. ad un'imposta unica sull'energia prodotta nel 1963, 1964 e 1965. Tale imposta, concepita allo scopo di semplificare l'imposizione, ed anche l'esazione, ingloba e sostituisce in una sola voce: l'imposta di ricchezza mobile, la imposta ICAP e quella, infine, sulle società.

Un tale trattamento verrà a cessare col 1º gennaio 1966 ora decorso, allorché l'E.N.El. subirà il regime normale di tassazione per i tributi diretti vigente nello Stato.

Di fatto l'E.N.El. si trova oggi nella condizione di avere già versato una notevole parte del suo debito, e tuttavia di dovere ancora pagare una residua somma di 132 miliardi, afferenti alla imposta già citata.

Qui gioverà, credo, esaminare le ragioni di questo stato di insolvenza che, a prima vista, potrebbe legittimare perplessità e dubbi forse assai gravi fra i colleghi.

In verità, l'E.N.El. ha puntualmente accantonato l'importo, inerente alla imposta unica, di cui è debitore con l'Erario. Ciò nondimeno, esso ha dovuto fronteggiare, in questi tre anni di vita, una mole ardua e complessa di problemi, rispetto ai quali la decisione del Tesoro di ridurre al massimo le emissioni obbligazionarie dell'Ente elettrico di Stato - decisione dovuta alla crisi recente del mercato finanziario - ha indotto l'E.N.El. ad avvalersi di tali accantonamenti per le sue stesse esigenze di vita e di strutturazione. D'altro canto, la stessa interpretazione che è stata data alla legge istitutiva dell'imposta unica, e che doveva rapportarsi al limite massimo delle entrate fiscali globali, accertate nell'esercizio 1959-60 a carico delle società ex elettriche nazionalizzate, sia pure maggiorato d'un 10 per cento, ha via via accresciuto l'incidenza dell'imposta.

Basterà dire – tanto per intendersi – che la legge 27 giugno 1964, n. 452, relativa alla delega al Governo per la organizzazione e il trattamento tributario dell'E.NEL., spostò al 1961 (e cioè ad un periodo per certo influenzato da assestamenti contabili delle società elettriche private adottati in vista della nazionalizzazione) la base di commisurazione dell'imposta unica. E questo ha accresciuto il volume della spettanza all'erario, che s'è, più

tardi, ingigantità col successivo decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741, mediante il quale l'imposta stessa venne fissata in lire 1,30 per chilovattore di energia prodotta, contro la previsione fatta dall'E.N.El. di lire 0,80 per chilovattore.

È noto infatti come l'Ente di Stato per la energia elettrica, difendendo - dal suo punto di vista - l'aliquota di lire 0,80, mirava non solo a ridurre l'incidenza dell'imposta, ma nel contempo ad ottenere margini di profitto, in congruità col suo disegno di fornire energia a più basso costo alle ferrovie dello Stato e di rivolgersi anche in direzione di ricerche energetiche nucleari. Il Ministero delle finanze aveva però - fra i suoi compiti ingrati anche quello di non demordere dalla sua primaria esigenza di assicurare all'Erario il massimo possibile d'entrate. I fatti comprovano adunque come l'E.N.El. - contrariamente a certe voci correnti - non ha affatto goduto di privilegi e d'immunità fiscali e che l'Erario è stato verso di esso assai severo. Né sarebbe opportuno ch'io omettessi di segnalare ai colleghi come l'E.N.El. si sia sobbarcato ad oneri tributari di rilievo, dovuti ai bilanci pregressi delle imprese nazionalizzate e ricaduti di fatto sull'Ente.

Questo disegno di legge intende adesso disciplinare le modalità di pagamento dell'imposta unica arretrata, la quale – per essere assimilata a quelle imposte che non tollerano dilazioni – richiede una deroga legislativa ad hoc.

L'articolo 1 fissa perciò in tre anni (1966-1967-68) il termine per i pagamenti da effettuarsi in rate semestrali.

L'articolo 2 determina il saggio d'interesse nella misura del 2,50 per cento per semestre con l'aggiunta del 6 per cento in caso di mora sulle scadenze.

L'articolo 3 disciplina infine il passaggio dal sistema di versamento in unica soluzione a quello rateale.

La V Commissione bilancio ha dato il suo parere favorevole, non senza però osservare che, a suo giudizio, la Commissione di merito – e cioè la nostra – dovrebbe tener presenti le ripercussioni che da questo disegno di legge deriveranno agli enti locali. Il richiamo merita a questo punto il giudizio del relatore, che per essere lui medesimo un amministratore comunale è sensibilissimo a questo tema.

E tuttavia il provvedimento di rateizzazione non turba i comuni, le province, le regioni più che nel passato: almeno per quanto concerne la puntualità dei versamenti. In effetti l'Erario e gli enti locali non hanno ancora riscosso i conguagli definitivi sui bilanci delle ex società elettriche del 1962, e in qualche caso si è fermi addirittura al 1954. I versamenti agli enti locali procedono per acconti e l'E.N.El. ha già versato 25 miliardi a questo titolo.

Il problema – caso mai – è un altro. Non va infatti dimenticato che l'imposta unica si risolverà in certi casi in una grossa delusione per i comuni già sedi di grosse imprese elettriche ora nazionalizzate. Dato il carattere nazionale dell'Ente elettrico di Stato, non sarà più possibile far coincidere le nuove attribuzioni di reddito a favore degli enti locali con la misura consolidata prima della nazionalizzazione. Infatti, com'è noto, le percentuali di assegnazione risentivano del fatto che un comune fosse o meno sede delle imprese. Essendo oggi Roma la sede unica dell'E.N.El., il sistema nuovo di riparto sarà d'ora in avanti più equilibrato fra i vari enti beneficiari.

È doveroso, se mai, far notare che l'E. N.El. ha assolto puntualmente tutti i suoi doveri circa gli altri canoni di spettanza: ha cioè versato per intero i sovraccanoni ai comuni rivieraschi e ai comuni montani, ha versato per intero i canoni di attraversamento e ha ugualmente versato per intero canoni demaniali ed I.G.E. Il Relatore possiede i dati che sono a disposizione della Commissione.

Concludendo, il Relatore, in considerazione di tutti gli elementi esposti, esprime avviso favorevole al disegno di legge e ne sollecita l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MINIO. Non vi è dubbio che il provvedimento in esame possa trovare la sua giustificazione nelle ragioni esposte dal Relatore. Tuttavia il disegno di legge ha il difetto gravissimo di creare inconvenienti seri proprio per quegli enti che si trovano nelle condizioni più difficili e sulla cui situazione anche la Commissione bilancio ha richiamato l'attenzione.

Risulta a questo riguardo che vi sono comuni che avevano nel loro bilancio una quota notevolissima di entrate costituita proprio dai pagamenti delle società elettriche e che ora, pur avendo in bilancio la previsione di queste entrate, quest'anno non le hanno realizzate e mostrano scoperti molto forti. Se si aggiunge che hanno scompensi di cassa imgenti anche per altre entrate e rimborsi statali non percepiti, a messuno può sfuggire quali conseguenze potrà avere il fatto che

anche questa imposta unica sarà pagata entro il 1968 invece che entro i termini stabiliti.

Ciò dev'essere segnalato soprattutto in un momento in cui il Parlamento, in tutti i suoi settori - e lo abbiamo visto anche nell'ultima seduta, quando si è discussa la situazione degli enti locali a proposito della nota di variazioni al bilancio 1965 - ha espresso la più viva preoccupazione, l'angoscia molte volte, degli amministratori, delle amministrazioni locali, di fronte alle difficoltà in cui si trovano. Ora, che a queste difficoltà - aumentano le spese mentre diminuisce l'entrata alle difficoltà dovute al sistema tributario degli enti locali che non corrisponde più ai compiti e alle esigenze dei comuni, si debba aggiungere anche questo altro onere salatissimo, (perché tutti sanno che cosa si fanno pagare le esattorie quando anticipano ai comuni) non può non dar lungo a vivissime preoccupazioni. Ed io credo che noi non possiamo cavarcela così come suggerito dal Relatore onorevole Scricciolo.

La sola cosa ch'io potrei dire qui è che ormai non ci turba più nulla in materia di finanza locale, perché le amministrazioni locali sono giunte ad un punto tale per cui è proprio il caso di dire che non c'è ragione di preoccuparsi più di nulla in quanto siamo veramente arrivati allo sfacelo!

A questo riguardo farei osservare che la imposta unica introdotta dalla legge istitutiva dell'E.N.El. è stata poi soppressa successivamente con un'altra legge la quale ha stabilito, non sono in grado di citare date e numero...

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. La legge del 5 dicembre 1964. La legge n. 1269.

MINIO. ...con la quale legge si reintroduce, a partire dal 1º gennaio 1966, per lo stesso E.N.El., il principio generale di tassazione in base a bilancio, e cioè ricchezza mobile e relative addizionali, comunali e provinciali (l'ICAP poi, in fondo, è una vera e propria addizionale alla ricchezza mobile!). Il ritorno a questo principio generale può sembrare cosa consolante a prima vista: invece di riscuotere l'imposta unica si torna a riscutere l'ICAP ecc. Ma, non c'è nessun comune, in realtà, che non sia terribilmente spaventato per questo ritorno alla tassazione in base a bilancio. Qui c'è il pericolo che dal 1966 in poi i comuni non vedano più una lira! Perché i bilanci dell'E.N.El., noi possiamo esserne certi, non presenteranno più un utile soggetto ad imposta di ricchezza mobile e relative addizionali. E non è per un caso che allorché venne costituito l'E.N.El. si volle anche sostituire la tassazione in base a bilancio con questa tassazione unica. Fu fatto per garantire particolarmente agli enti locali una entrata, in qualsiasi modo, che sostituisse la vecchia. Naturalmente c'era lo svantaggio di una ripartizione dell'imposta diversa da quella precedentemente in vigore. Purtuttavia, malgrado questo, l'imposta unica garantiva una entrata, che era stata stabilita, mi pare, nell'1,30 a chilovattore. Ma c'è qualcuno di noi che crede veramente che l'E. N.El. presenterà bilanci in attivo con un profitto al quale si applicherà la ricchezza mobile e relative addizionali. Ci sarà qualcuno che andrà a rivedere questi bilanci...

SCRICCIOLO, *Relatore*. Ora, onorevole Minio, ella porta acqua al mulino dell'onorevole Trombetta!

MINIO. Non voglio portar acqua al mulino di nessuno! Si può anche ammettere che, per interesse nazionale, non si debba o voglia riscuotere questa imposta. Io non sono contrario. Ma il fatto è che in questo modo i comuni non avranno una lira.

Nel 1966 andrà in vigore la tassazione in base al bilancio e tutti sappiamo come avvengono queste cose, le lungaggini, le contestazioni, e Dio sa quanti anni passeranno prima che si arrivi a definire l'imponibile e, quindi, i comuni arrivino ad introitare qualcosa. E, quindi, prima di tutto i comuni aspetteranno degli anni, ammesso e non concesso che vi saranno poi utili tassabili. A questo, ora, si aggiunge un provvedimento particolare con il quale si stabilisce che verranno pagati, questi 132 miliardi di arretrati, niente di meno che entro il 1968; con una dilazione e con le conseguenze che tutti possono immaginare.

Ora, io mi chiedo: costituisce forse regola del Governo e del Parlamento che delle sorti degli enti locali non ci si preoccupi mai? Si potevano prevedere acconti, anticipi, agli enti locali, un provvedimento, insomma, che li ponesse in grado di riscuotere qualcosa senza ulteriormente peggiorare le loro finanze. Io credo che tale indifferenza di fronte a questa situazione in cui si trovano gli enti locali sia veramente deplorevole. È terribile vedere che non solo non si fa nulla ma tutto quel che si vuole fare tende a peggiorare la situazione.

Su questo credo che il Governo debba dirci qualcosa. Non si può continuare a turbare in questo modo la situazione degli enti locali che sono costretti a far debiti su debiti, a causa di tutte le inadempienze del Governo (per non stare a ricordare quella relativa alla iv legislatura — sesta commissione — seduta del 30 marzo 1966

soppressa imposta del vino di buona memoria).

ANGELINO PAOLO. Mi limiterò al provvedimento in se stesso, e cioè alla dilazione accordata all'E.N.El. per il pagamento della imposta unica. Se ne accordano tante, anche ai privati, non soltanto all'E.N.El.! Però, lo Stato si premura di far versare per questa rateazione l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre, il che comporta il 5 e rotti per cento annuo, per il ritardo. Non solo, ma c'è poi l'indennità di mora. Ora nulla è previsto a favore degli enti locali.

È giusto che lo Stato incameri, ma non è giusto che i comuni non incamerino i versamenti, perché devono quanto meno ricorrere ai tesorieri per anticipazioni sui ruoli pagando poi gli interessi legali che corrispondono circa a quelli pretesi dallo Stato. Lo so perché anche io ho fatto l'amministratore.

Voglio considerare il tasso minimo, quello legale; almeno questo vogliamo pagarlo ai comuni per l'LC.A.P. che non viene loro pagata? Sarebbe logico, ed è il minimo che si possa chiedere.

Quanto all'E.N.El. io non sono molto pessimista perché l'Ente denuncerà certo utili di bilancio in quanto non vorrà certo testimoniare che le aziende pubbliche sono regolarmente passive, e comunque lo Stato e il Fisco dovranno vigilare perché l'azienda di Stato non diventi un carrozzone, ma un'azienda economicamente valida.

Vorrei raccomandare di destinare il 2,50 per cento di interessi semestrali agli enti locali e di pagare ai comuni la quota parte secondo le loro spettanze.

BUZZETTI. Tutti i colleghi si saranno resi conto delle difficoltà dell'E.N.El., ma non possiamo di fronte a questo disegno di legge sottacere anche le gravi difficoltà in cui si trovano alcuni enti locali, particolarmente nelle zone di produzione dell'energia elettrica. che devono sottrarre ai loro bilanci cifre di notevole consistenza.

Si vengono a creare dei grossi vuoti, anche se la percentuale non è quella del cento per cento (perché l'E.N.El. ha in parte provveduto a versare i canoni maturati) e purtroppo questo disegno di legge verrà a creare ancora nuove preoccupazioni che nei limiti del possibile dobbiamo cercare di alleviare, accelerando al massimo l'afflusso verso gli enti locali e continuando il sistema di pagamento semestrale.

Dovremmo chiedere che almeno le prime due rate che devono avere incassato il 30 giugno ed il 30 dicembre 1966, siano versate agli enti locali. Ritengo che con queste due rate le spettanze degli enti locali potrebbero essere saldate e potremmo così contemperare le esigenze degli enti locali e dell'E.N.El.

Per quel che riguarda il disegno di legge in esame il discorso potrebbe essere chiuso, ma penso che sia meglio mettere le mani avanti per il futuro.

Il Relatore ha fatto un accenno circa una diversa distribuzione degli utili ed una diversa partecipazione degli enti locali. Il discorso del collega socialista potrebbe concernere la possibilità o meno di avere per il 1966 ancora qualche cosa, date le risultanze dell'E.N.El., per quanto concerne la compartecipazione degli enti in questione. A questo punto o lo Stato dovrebbe intervenire e non so a quale titolo, o bisogna volgere diversamente il problema e vedere se non sia il caso di minovare la legge che stabilisce la commisurazione dell'1,30 per cento dell'imposta per chilovattore.

Dico questo salvo poi a discutere il modo di ripartizione che si dovrà forse variare, ma non credo si possa variare a danno delle zone di produzione dell'energia elettrica che sono generalmente zone montane molto misere.

Comprendo comunque che si tratta di un discorso da tenere in altra sede.

TROMBETTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte a questo disegno di legge non piangerò sul latte versato, ma mi darete atto che ne avrei ben donde.

Abbiamo stabilita la misura dell'imposta unica nell'1,30 per cento, ed il collega Minio ha perfettamente ragione, perché dal 1966 si apre un problema tragico per le partecipazioni fiscali e conseguentemente per le entrate delle amministrazioni comunali.

Mi associo perciò a quella che mi è sembrata una timida ma chiara proposta che vorrei trasformare in un suggerimento al Governo: di prendere una iniziativa, come prese già pel 1965 (perché con la legge 5 dicembre 1964, n. 1269, già si è prorogato di un anno il sistema di imposizione in ragione dell'1,30 per cento) cioè di varare un sistema di imposta unica, secca, di produzione.

Ritengo perciò che un'ulteriore proroga sia necessaria per il 1966, e sia opportuno inoltre vedere se non sia il caso di consolidare questa imposta, sia come imposta di produzione su tutti i chilovattore prodotti ovvero come imposta di consumo gravante sull'energia distribuita. Penso che quest'ultimo tipo di imposta renda più facile la procedura riguardante la contabilizzazione.

Voglio soffermarmi, però, molto brevemente, sulle cifre che ci ha fornito il Relatore, onorevole Scricciolo, perché esse sono un po' difformi da quelle di un certo calcolo da me fatto, un po' così, alla buona, ma abbastanza, mi pare, approssimativo. Noi producemmo nel 1963, 60 miliardi di chilovattore, nel 1964 abbiamo prodotto il 7 per cento in più, nel 1965 abbiamo prodotto il 7 per cento ancora in più. Quindi, noi ci troviamo di fronte ad una massa totale tassabile, nei tre anni, che corrisponde à 188 miliardi di chilovattore. Sottraggo il 10 per cento, perché non ricordo (lo confesso e chiedo venia per la dimenticanza) se stabilimmo che questa tassazione è dovuta sull'entità prodotta ovvero su quella distribuita; questo particolare non lo ricordo e, siccome tra produzione e distribuzione c'è uno scarto del 10 per cento, si arriva a 170 miliardi circa. lo credo di non sbagliare di molto. Ora, 170 miliardi a 1,30 per cento, onorevole Relatore, fanno 220 miliardi! Quindi, io intanto trovo una prima discrepanza fra l'1,30 per cento e lo 0,80 per cento che il Relatore vanta come imposta dovuta. Poi c'è un altro punto. L'onorevole Scricciolo dice: su 180 miliardi dovuti - che, ripeto, non sono tanti, ma credo debbano essere 220 - l'E.N.El. ne deve ancora 130 e, quindi, dobbiamo ritenere che ne abbia pagati 50. È veramente vero che ha pagato questi 50?

SCRICCIOLO, Relatore. Ne ha pagati 25. TROMBETTA. Sarà bene. allora, che i conti vengano riveduti. Noi abbiamo qui una somma che avrebbe potuto alimentare anche diverse amministrazioni comunali e provinciali. Ora, chiediamo anzitutto: perché interveniamo solo ora? Non possiamo non rilevare il ritardo con cui il Governo abitualmente interviene in questi settori.

E, veniamo al merito del provvedimento. concediamo la proroga al 1968; cioe, diamo ancora tre anni di tempo per pagare. Ma, dare tre anni deve voler dire imporre gli interessi del triennio 1963-64-65, più quelli che matureranno durante i tre anni prossimi. A meno che non ci sia la « volpe sotto l'ascella » perché, come ci diceva l'onorevole Minio, poi forse il bilancio non consentirà utili e quindi l'« Enel » non pagherà un bel nulla! Dobiamo considerare che ci prepariamo a caricare sul bilancio statale un onere favoloso. Noi speriamo che, specialmente attraverso un consolidamento della imposta di 1,30 l'« Enel » continui a pagare; poi stabiliamo l'interesse del 2,50 per cento per ogni semestralità e quindi il 5 per cento annuo che è poco, e stabiliamo un interesse di mora del solo 6 per cento. E va bene, viva la generosità! E in aggiunta stabiliamo che il pagamento di questo interesse entri in vigore con l'entrata in vigore della legge, cioè dal 1966 quindi regaliamo all'« Enel » 3 anni di decorsi interessi 1963-64-65!

Mi pare, onorevole Angelino, di essere stato abbastanza consequenziale e chiaro. Noi regaliamo all'« Enel » gli interessi di questi tre anni di ritardato pagamento. Ora, il conto degli interessi, caro collega Scricciolo, sulla base del 6 per cento e per tre anni, se i calcoli miei sono giusti, ascende ad altri 23,7 miliardi. In più poi, con l'articolo 3 dello schema di legge esentiamo l'« Enel » dalla penalità per il mancato pagamento del decorso triennio.

Ripeto, ormai la situazione è quella che è e in qualche modo bisogna pure sanarla; che però la si sani in questo modo pare a me eccessivo. Pare a me eccessivo perché addossiamo all'erario un qualche cosa che difficilmente, nelle condizioni già precarie in cui oggi già si trova il bilancio dello Stato, potrà sostenere; mentre dobbiamo ritenere che per quanto possa essere deteriore rispetto alla amministrazione privatistica, per definizione direi, una amministrazione nazionalizzata, quest'ultima deve pur sortire qualcosa di fronte al cosidetto fiume di miliardi che sapevano creare le mai tanto rimpiante « baronie » elettriche! Perché, altrimenti noi qui ci troviamo in un vicolo cieco; bisognerà pensare ad altre nuove tasse dato che in qualche modo bisogna pure far uscire questi soldi che servono allo Stato.

Quindi, per concludere, vorrei dire che almeno si deve emendare questo provvedimento - e su questo, arrivo a dire, che noi come gruppo subordiniamo il nostro voto favorevole al provvedimento in esame - abolendo l'articolo 3. Perché quel che lo rende veramente amorale - mi si scusi il termine questo provvedimento, è l'articolo 3. Se noi aboliamo questo articolo almeno rimediamo quei 27 miliardi. E vuol dire che sul passato si pagheranno gli interessi di mora. E, se volete, possiamo anche lasciar fermo il 2 e mezzo per cento per semestralità, cioè il 5 per cento all'anno, ma non dall'entrata in vigore di questa legge bensì dal momento in cui sono maturate le rate che dovevano essere e non sono state pagate. Almeno questo, altrimenti ci tacceranno di comodismo; perché il pupillo « Enel » viene trattato in un determinato modo...

MINIO. È un ente pubblico!

TROMBETTA. Ma tanti altri enti pubblici pagano le penalità se non corrispondono puntualmente il dovuto.

È per questo che io concludo: almeno apportiamo questo emendamento. Ed è solamente con tale emendamento che noi, considerato lo stato di fatto che è quello che è, possiamo approvare questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCRICCIOLO, *Relatore*. Mi soffermerò particolarmente sull'intervento dell'onorevole Trombetta, perché sugli aspetti dei problemi collegati alla compartecipanza dei comuni credo che più che il Relatore debba rispondere il Governo.

Devo dire, onorevole Trombetta, che quando Ella ci domanda l'abrogazione dell'articolo 3 e solleva tutte le critiche che ha sollevate nei confronti del disegno di legge, non tiene conto di alcuni aspetti oggettivi che anche dal punto di vista liberale non possono essere negati.

Consideriamo l'« Enel» e non per ciò che rappresenta dal punto di vista dei principi politici, ma per quello che è, che ha reso alla collettività dall'anno della nazionalizzazione. Confrontiamo in particolare il suo comportamento con quello delle società private.

Io affermo che ovunque nel settore industriale abbiamo avuto degli aumenti di prezzi, invece nel settore elettrico l'«Enel » non ha aumentato di una lira il costo dell'energia elettrica.

Si sono avuti dei licenziamenti e l'« Enel » non ha licenziato un uomo, ma anzi ha assunto del personale, (e taccio le grandi aliquote di assunzioni, anche per esigenze sociali, in Toscana). Si tratta di elementi di appesantimento dei costi, anche in relazione a un delicato periodo di ristrutturazione dei servizi. Inoltre, mentre l'industria privata non solo ha effettuato licenziamenti, ma difficilmente ha elevato i salari, l'« Enel » è andata incontro ai suoi dipendenti con aumenti salariali rilevantissimi.

D'altra parte si è trovata di fronte all'impossibilità di emettere una partita di obbligazioni data la restrizione imposta dalle autorità creditizie.

Credo che sulla base di queste motivazioni il valore ed il significato dell'articolo 3 e del disegno di legge in generale risultino evidenti.

L'Erario non è stato tenero nei confronti dell'« Enel », tanto che uno dei contrasti più rilevanti fra l'« Enel » e il Ministero delle finanze in questi ultimi mesi riguarda l'aliquota che è stata fissata per l'imposta unica in misura dell'1,30 per cento mentre l'« Enel « insisteva per la misura dello 0,80 in base alla considerazione che, rapportando a quello che era il bilancio delle società nazionalizzate, noi Parlamento quando abbiamo fissato la misura dell'1,30 per cento non abbiamo tenuto conto delle esenzioni di cui i privati godono e di cui l'«Enel » non gode.

In effetti, se si considera che nei confronti delle società private siamo ancora oggi in fase di esazione delle cifre che dovevano es sere pagate nel 1962 ed in alcuni casi nel 1954 o 1956 a titolo di canoni o sovraccanoni, vi renderete conto che la richiesta che formula oggi l'onorevole Trombetta di essere più severi con l'Ente di Stato è molto strumentale ed il relatore non può che respingerla.

Pertanto onorevoli colleghi, alla luce di queste considerazioni, non posso che riconfermare il parere favorevole al testo integrale del disegno di legge, del quale raccomando l'approvazione.

MINIO. Prima che il Governo risponda, volevo ricordare che è stata avanzata dall'onorevole Buzzetti, sia pure non formal mente, l'idea di fare versare ai comuni almeno le prime due rate semestrali.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Ringrazio il relatore ed i colleghi intervenuti e, per quanto riguarda le motivazioni politiche che il Governo fa proprie, ringrazio il Relatore onorevole Scricciolo.

Circa la positività del disegno di legge credo che la discussione l'abbia già messa in rilievo, a parte le osservazioni motivate politicamente dell'onorevole Trombetta, al quale oppongo la replica fatta dal Relatore.

I due problemi emersi nel corso del dibattimento si riallacciano all'unico grosso problema dei rapporti fra Stato e comuni dal punto di vista fiscale, sia per quanto si riferisce al pagamento dell'imposta unica in confronto ad altre imposte, sia per il grave problema che si apre ad iniziare dal 1º gennaio 1966, data dalla quale, in base alla legge che il Parlamento ha votato, anche l'« Enel » è soggetto ai tributi diretti come le altre società.

Per quanto riguarda gli anni 1963, 1964 e 1965 per i quali vige il criterio dell'impostaunica, ricordo che ai comuni compete una quota accertata in base al canone pagato dalle società elettriche nel periodo di imposta 1961, comprendente il contributo speciale per le aziende di cura, soggiorno e turismo.

Per quanto si riferisce ai tre suddetti anni in cui vige il sistema dell'imposta unica, gli stanziamenti per soddisfare gli enti locali sono stati di 15 miliardi per il 1963, basati sul valore del 1961, e sono state liquidate quote provvisorie di 13 miliardi e 800 milioni. Mancano i conguagli che ammonteranno ad un miliardo. Per il 1964 e per il 1965 rispettivamente sono stati stanziati 16 e 20 miliardi; per il 1964 le liquidazioni provvisorie ascendono a 13 miliardi e 800 milioni mentre per il 1965 sono in corso i calcoli per le ripartizioni.

Credo quindi che per questi primi tre anni l'efficienza del nostro sistema abbia già dato una risposta positiva alle giuste aspirazioni dei comuni.

Il Governo avverte le preoccupazioni che nascono col 1º gennaio 1966, con la sottoposizione dell'« Enel » al sistema normale di tassazione il cui gettito dipenderà dai rendiconti economici e dai tempi tecnici necessari.

Il problema della finanza locale è un problema sul quale il Ministro delle finanze ha provveduto già a sensibilizzare altri dicasteri, e l'iniziativa del Governo e del Parlamentare possono concorrere per apprestare determinati strumenti tecnici atti a comparare l'imposta del 1966 con l'imposta unica o per approfondire meglio l'argomento e presentare provvedimenti capaci di risolvere il grosso problema della finanza locale.

Per queste considerazioni, il Governo chiede ancora al Parlamento di voler suffragare in termini positivi questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'ammontare dell'imposta unica sull'energia elettrica dovuta dall'Ente nazionale per l'energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965, ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive modificazioni, integrazioni e norme di attuazione, esclusi gli importi già versati alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposto mediante versamenti semestrali di uguale importo da effettuarsi entro il 20 giugno e il 20 dicembre degli anni dal 1966 al 1968.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione per gli eventuali supplementi d'imposta derivanti dalla revisione delle dichiarazioni.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

All'atto dei versamenti semestrali, l'Ente nazionale per l'energia elettrica corrisponderà su ciascuna quota versata l'interesse in ragione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo all'entrata in vigore della presente legge.

In caso di ritardato versamento alle scadenze stabilite, fermo restando il pagamento degli interessi di cui al comma precedente, è dovuta l'indennità di mora nella misura del 6 per cento.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo all'onorevole Buzzetti se intende mantenere l'emendamento preannunciato tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo per quanto concerne il trasferimentò ai comuni delle prime due rate d'imposta E.N.El.

BUZZETTI. Lo ritiro e lo trasformo in una raccomandazione al Governo: che al più presto si provveda, per quanto è sin qui maturato, a favore dei Comuni.

ZUGNO. Da parte mia vorrei ringraziare l'onorevole Sottosegretario per quanto reguarda la soluzione adottata. Faccio però presente che ci sono dei tempi tecnici, per cui per tre anni i comuni resteranno senza questa entrata. Ora, non sarebbe possibile con un provvedimento transitorio fare in modo che i comuni abbiano l'ICAP?

PRESIDENTE. Passiamo al terzo ed ultimo articolo del disegno di legge in esame. Ne dò lettura:

ART. 3.

Non si fa luogo all'applicazione delle penalità previste dal testo unico delle leggi per l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni, per i versamenti non ancora effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli effettuati oltre i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.

L'onorevole Trombetta ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(È approvato).

L'articolo s'intende approvato nel testo di cui ho dato poc'anzi lettura, mentre s'intende contestualmente respinto l'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Trombetta.

I deputati Buzzetti e Zugno hanno presentato il seguente ordine del giorno: « La Commissione Finanze e tesoro, nell'esaminare le implicazioni del disegno di legge numero 2890, raccomanda al Governo, di provvedere sollecitamente al versamento ai comuni delle somme sin qui maturate per spettanze ICAP ».

Il Governo ha dichiarato di accoglierlo come raccomandazione.

Il disegne di legge testé approvato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (2806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2806: « Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque du tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 ».

Sul provvedimento ha espresso parere favorevole con suggerimenti la II Commissione (Interni). L'onorevole Patrini ha facoltà di riferire alla Commissione.

PATRINI, Relatore. Per quanto riguarda il problema che è alla base di questo provvedimento, esso è già stato dibattuto, com'è noto, nella seduta del 15 dicembre scorso. Il Relatore ebbe a chiedere allora, anche sulla scorta del parere della II Commissione, un breve rinvio, onde accertare la congruità dell'aliquota di cui al secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, dove è detto che « Tale valore è pari al quaran!a per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione della imposta di consumo sulle medesime acque ».

Ora, il relatore si è fatto parte diligente ed è in grado di confermare che questo provvedimento può essere approvato dalla Commissione con somma celerità, in quanto le ricerche espletate hanno permesso di accertare, appunto, la congruità del parametro medio del 40 per cento sul valore in questione.

Infatti, l'imposta applicata al massimo di questo 40 per cento, varia da 20 centesimi, ad esempio, a Livorno per la « Corallo », a 46 centesimi al litro per il valore più alto che, se non vado errato, è quello per la « Sangemini »

Quindi, valutate in termini generali le imposte di consumo sulle acque in parola che rendono ai comuni (dalle lire 10 o 15 a seconda) 10 miliardi, questa imposta così determinata, già esistente comunque dal 1952, darebbe ai comuni un ammontare globale di 100 milioni.

Per cui, accertata, a parte la congruità, la modestia del contributo, accertato il rispetto assoluto dell'autonomia locale, in quanto i comuni possono non applicare questo contributo e, nell'applicarlo stare tra lo zero e il tre per cento, il Relatore invita i colleghi ad approvare il provvedimento nel testo proposto dal Governo.

MINIO. Su questa questione io avrei alcune cose da dire. Fra l'altro, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che nell'altro ramo del Parlamento è in discussione un progetto di legge inteso a stabilire sulle acque minerali, gassate, ecc.ºuna imposta di fabbricazione. E mi pare che ne! progetto sia prevista in lire 10 o 20 al litro. Questo per far rilevare che su queste acque fra imposta di fabbricazione, I.G.E., diritti speciali, imposta di consumo, ecc., gravano attualmente oneri fiscali molto pesanti. Comunque, questa mia è un'osservazione incidentale e, fra l'altro, riguarda un po' tutto il problema dell'imposta di consumo in relazione anche ad altre imposte che gravano su queste bevande. E, credo che oggi queste ul time possono essere ben considerate consumi non di lusso tanto sono diffuse!

Circa, però, lo spirito del provvedimento in esame c'è da osservare che è la tecnica dell'accertamento dei valori che altera tutti i rapporti e non permette di mettere in chiaro tutti i problemi. Si sa che le imposte di consumo, quando non sono specifiche come lo era quella sul vino, si applicano su valori che non sono di mercato, ma sono quelli accertati dalle commissioni provinciali per la determinazione dei valori medi. Di qui la grande differenza che molte volte passa fra una provincia e l'altra in questa materia, e quindi fra i diversi comuni che applicano la tariffa. Que-

sta la ragione delle lotte che si svolgono in seno alle commissioni provinciali per la determinazione dei valori, perché da esse dipende in concreto l'applicazione dei tributi.

Ho avuto occasione di fare parte di una di queste commissioni per la determinazione dei valori medi, le quali secondo la legge dovrebbero essere organismi puramente tecnici con il compito di accertare il valore di vendita al minuto dei generi soggetti ad imposta. In realtà si tratta di organismi nell'ambito dei quali si scatenano le ire di tutti coloro che saranno chiamati a pagare.

Sono commissioni nelle quali sono sentiti preminentemente gli interessi privati, ed i va lori sono puramente inventati; anzi vi è un gergo in materia per cui si dice « valori fiscali », il che è contrario alla legge che parla di valori di vendita al minuto.

Per evitare che la commissione provinciale diventi un organismo guidato da interessi estranei, il testo unico sulla finanza locale aggiunge che le commissioni provinciali per la determinazione dei valori medi non devono assolutamente preoccuparsi dei futuri tributi, perché non è loro compito applicare i tributi, ma è compito riservate al Parlamento, al Governo ed ai comuni. Ma le commissioni in questione si sono trasformate. invece, in veri e propri organi tributari!

Ricordo che la prima volta che entrai in una di queste commissioni trovai che si era determinato il valore di vendita al minuto della carne di vitello a 500 lire, quando non si poteva entrare in una macelleria a comprarla a meno di 2.000 lire.

Ora si parla di stabilire un rapporto del 40 per cento fra il valore dell'acqua accertato dalle commissioni tecniche per le acque da tavola ed il valore delle stesse acque ai fini dell'imposta di consumo, il che non comporterebbe questioni ed il rapporto corrisponde anche alla media di cui parla la relazione ed al divario fra le aziende che producono queste acque ed i rivenditori.

Invece non è così quando si tratta di stabilire questo rapporto ai fini del valore di vendita.

Ho visto le tariffe del comune di Roma stabilite sulla base delle determinazioni di valore fatte dalla commissione provinciale di Roma ed ho letto che l'acqua di Fiuggi e la Sangemini, che costano 220 lire a bottiglia, sono valutate a lire 80.

Quando parliamo quindi del valore del 40 per cento ricordiamo che non si tratta del 40 per cento del valore al quale l'acqua sarà venduta al consumatore, ma del valore accertato ai fini dell'imposta.

Dico queste cose perché credo che ad un certo momento, e mi rivolgo soprattutto alla attenzione del Governo, dovremo affrontare questo problema dell'accertamento dei valori ai fini dell'imposta di consumo e, a proposito del disegno di legge in esame, ritengo che non si possa continuare ad andare avanti con ritocchi di questa natura, che, in quanto parziali, affrontano il problema sempre in modo deteriore.

Si parla di riforma dell'imposta di consumo, si ianno studi e progetti e si susseguono provvedimenti del genere di quello in esame che presuppongono un sistema tributario che esiste solo nella legge, ma non in pratica.

Io sarei favorevole all'idea di fare determinare i valori medi dal Ministero delle finanze per tutta l'Italia sulla base degli accertamenti eseguiti dall'Istituto centrale di statistica, per evitare le pressioni di vere e proprie organizzazioni « camorriste ».

Uso questo termine perché, mentre per le merci povere i valori accertati si avvicinano a quelli reali, le cose cambiano quando si tratta di prodotti pregiati. Quindi la distanza fra valori reali e valori accertati aumenta man mano che si sale verso i prodotti di maggior valore e si crea anche in questo modo una imposta regressiva. Già si dice che l'imposta in questione abbia questo ca rattere, ma attraverso l'operato delle commissioni provinciali esso si accentua.

A questo punto oserei presentare al Governo una proposta non formale, sotto forma di richiesta di un interessamento ai fini di una modifica di questo sistema, che potrebbe consistere nell'affidare al Ministero delle finanze la determinazione dei valori sulla base degli accertamenti dell'Istituto centrale di statistica, trattandosi di organismo in cui gli interessi privati non hanno possibilità di manifestarsi.

Ricordo ancora che prima che si riunisse la commissione provinciale alla quale partecipai si erano riuniti i commercianti interessati affinché attraverso la Camera di commer cio, la commissione determinasse i valori che essi commercianti avevano già formulato.

Quanto al merito del disegno di legge preannuncio il voto favorevole, ma non credo che cambierà molto la situazione attuale. Il problema rimane grave e vorrei che tutte le parti avessero presente di che cosa si tratta quando si parla di imposta sul consumo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo doveva alla Commissione due chiarimenti circa questo provvedimento. Uno mi pare che sia contenuto nell'intervento del relatore onorevole Patrini le cui osservazioni ritengo siano state più che esaurienti. L'altro è quello che devo come risposta all'onorevole Bima, il quale chiedeva, nella seduta del 15 dicembre scorso, se il 40 per cento era previsto anche per le acque destinate ad uso terapeutico. Il problema, nel caso, non sorge, in quanto su queste acque terapeutiche non si preleva il diritto speciale in discussione.

All'onorevole Minio posso dire che si cerca, fissando i parametri, di rendere le Commissioni provinciali più obiettive. La fissazione di un parametro medio determinerà certo una obiettività, quanto meno riflessa e di secondo grado, nelle loro valutazioni. Quindi, qui, per quanto riguarda il valore del diritto speciale, rimane il parametro. Le commissioni provinciali non possono esserne che condizionate.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Ai fini dell'applicazione del diritto speciale previsto dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il valore medio delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui sorgenti si trovino nel territorio della provincia.

Tale valore è pari al quaranta per cento di quello determinato dalle dette Commissioni ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle medesime acque.

Sulla base del valore come sopra determinato, i comuni interessati, entro il mese di dicembre, stabiliscono la misura concreta del diritto speciale da applicare nell'anno successivo, entro il limite massimo del tre per cento.

(E approvato).

ART. 2.

Per i rapporti sorti e comunque non divenuti definitivi prima dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati i diritti speciali deliberati dai comuni nell'ambito dell'aliquota massima prevista dall'articolo 6, secondo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, e sulla base dei valori determinati, per singole acque o per gruppi di acque, dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la S. E. A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano (2888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge recante norme sul trattamento tributario della convenzione stipulata tra lo Stato e la S.E.A. relativa alla disciplina dei rapporti inerenti al sistema aeroportuale di Milano.

In assenza del Relatore, onorevole Longoni, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Seque la voluzione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme in materia di debito pubblico » (2823):

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modalità di pagamento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta dovuta dall'Ente nazionale per la energia elettrica per gli anni 1963, 1964 e 1965 » (2890):

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703 » (2806):

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Fortuna, Laforgia, La Penna, Lenti, Lo reti, Malfatti Francesco, Matarrese, Minasi, Minio, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Servello, Silvestri, Soliano, Tambroni, Terranova Raffaele, Trombetta, Usvardi, Vicentini, Zugno.

Sono in congedo: Bima e Bonaiti.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO